




ATTO N. 12

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
del Consigliere PAPARELLI

“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 06/03/1998, N. 9 (NORME SULLA ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) ”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 19/12/2019

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 27/05/2020



Proposta di legge di iniziativa del Consigliere del partito Democratico Paparelli Fabio, concernente: “Ulteriori modificazioni e integrazioni della l.r. 6 marzo 1998, n. 9 - Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)”.

Relazione introduttiva e tecnico-finanziaria

Con queste modifiche apportate alla l.r. 9/98 ci si prefigge lo scopo di dare soluzione alle diverse problematiche emerse dopo l’entrata in vigore di tale legge ed a seguito della approvazione della legge 10/2015, in materia di riordino istituzionale.

In particolare, si propone di fissare la sede legale dell’A.R.P.A. presso la città di Terni, in ragione delle elevate criticità ambientali presenti nel territorio ternano, ove insiste la maggior parte delle industrie manifatturiere e siderurgiche dell’Umbria, con evidenti gravi ripercussioni sia a livello ambientale che sanitario, quale riconoscimento politico normativo del peso gravante sul capoluogo della Provincia di Terni.


Altra esigenza fortemente sentita, peraltro espressa a tutti i livelli in occasione delle diverse audizioni svolte nel corso della passata legislatura di forze politiche e sociali è quella di puntualizzare l’assetto organizzativo dell’A.R.P.A., in modo da rendere attuative le ragioni alla base della legge regionale 2 aprile 2015 numero 10 prevedendo che i due dipartimenti territoriali coincidano con le aree di competenza delle due Aziende unità sanitarie locali.

E’ di immediata evidenza infatti la stretta correlazione tra gli aspetti ambientali e quelli sanitari, tanto che si ritiene che la modifica proposta possa senz’altro assicurare maggiore omogeneità territoriale, e dunque migliore funzionalità, tra le unità sanitarie locali e la stessa A.R.P.A., garantendo anche un migliore coordinamento tra le strutture preposte al controllo ambientale e quelle dedicate alla tutela della salute.

Infine si inserisce nel testo della proposta di legge anche la previsione di una maggiore autonomia gestionale e funzionale in capo ai dipartimenti territoriali, nonché la possibilità di organizzare questi ultimi in distretti sub-dipartimentali, ciò in ragione dell’esigenza di operare con maggiore snellezza ed efficienza, e garantire più livelli decisionali dotati della necessaria autonomia, all’interno dell’organizzazione dell’A.R.P.A. che esercita un’attività così delicata come quella dei controlli ambientali.

Da ultimo si propone l’inserimento di una tempistica più puntuale in ordine all’adozione da parte della Giunta regionale dell’atto di programmazione triennale e alla successiva approvazione dell’Assemblea legislativa, ed inoltre si propone una norma integrativa della disposizione riguardante gli organi dell’A.R.P.A., ove ad oggi la l.r. 9/98 non prevede, tra gli stessi, i Direttori dei dipartimenti territoriali. Per la nomina degli stessi direttori dipartimentali, si precisa che il direttore generale, dovrà oltre che sentire la Giunta, come da previsione attuale, anche procedere ad una valutazione comparativa dei CV degli aspiranti.

Le disposizioni introdotte hanno natura meramente ordinamentale e programmatica, e dunque non determinano alcun impatto di natura finanziaria.



Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1 della l.r. 9/98)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 9/98 dopo le parole "è istituita" sono inserite le seguenti: ", con sede in Terni,".
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 9/98 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale adotta proprio atto di programmazione, avente validità triennale, nel quale sono determinati gli obiettivi e i criteri generali per l'attività complessiva dell'A.R.P.A., ed entro tre mesi dalla scadenza del triennio lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 9/98)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/98, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a bis) i Direttori dei dipartimenti territoriali,".
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/98 dopo la parola "territoriali" sono inserite le seguenti: "coincidenti con gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali di cui all'Allegato A) della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)".

Art. 3


(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 9/98)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 9/98 dopo la parola "generale" sono inserite le seguenti: ", sentiti i Direttori dei dipartimenti territoriali,".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 9/98)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/98 è sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, i dipartimenti territoriali possono essere organizzati in distretti sub-dipartimentali, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c).".
2. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 9/98 dopo le parole "della struttura dipartimentale" sono inserite le seguenti: ", con autonomia gestionale e funzionale, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 1,".
3. Al comma 4 dopo la parola A.R.P.A. Sono inserite le seguenti parole:", previa valutazione comparativa dei curriculum vitae,".



Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione l'Assemblea legislativa approva l'atto di programmazione di cui all'articolo 1, comma 3 della l.r. 9/98, come modificato dalla presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede ad attuare quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 della l.r. 9/98, come integrato dalla presente legge, in ordine alla sede dell'A.R.P.A., nonché quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, come integrato dalla presente legge, in ordine all'estensione territoriale dei due dipartimenti territoriali. Entro i 120 giorni successivi, l'A.R.P.A. provvede ad adeguare il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) della l.r. 9/98, secondo quanto previsto dalla presente legge.

Perugia, 18/12/2019

Fabio Paparelli